



**Sindacato Nazionale Finanziari
Segreteria Nazionale**

Via Tagliamento n. 9 – 00198 Roma (RM)

C.F.: 96411220583

Cell. 3292605371

segreterianazionale@sinafi.org
segreterianazionale@pec.sinafi.org

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI**

Prof. Mario Draghi

presidente@pec.governo.it

AL MINISTRO DELLA DIFESA

On. Lorenzo Guerini

udc@postacert.difesa.it

**AL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

On. Daniele Franco

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

AL MINISTRO DELLA SALUTE

On. Roberto Speranza

spm@postacert.sanita.it

gab@postacert.sanita.it

**AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'EMERGENZA COVID 19**

Gen. c.a. Francesco Paolo Figliuolo

commissarioemergenzacovid19@p

ec.governo.it

**Oggetto: Obbligo vaccinale per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
Indennizzi per reazioni avverse, risarcimento del danno e cause di servizio.**

Signor Presidente, Pregiatissimi,

come è noto l'art 4 ter del D.L. 172/21 approvato dal CDM in data 29 novembre u.s. ha esteso - in relazione alla pandemia in atto - l'obbligo vaccinale già previsto per altre categorie dall'art. 4 del D.L. 44/21, convertito in L. 76/21, anche per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

Il passaggio dal regime volontario a quello obbligatorio selettivo, se da un lato determina senz'altro l'esigenza di definire le modalità di attuazione della previsione normativa e rendere esplicite le conseguenze dell'eventuale inottemperanza all'obbligo, anche attraverso un'adeguata attività di informazione, dall'altro esige l'esplicazione degli indennizzi che lo Stato riconosce in caso di gravi effetti collaterali.

Nella relazione illustrativa del decreto legge recentemente approvato dal CDM e in attesa di conversione, viene evidenziato che mettendo in relazione il primo e il secondo comma dell'art. 32 della Costituzione si desume come i trattamenti sanitari obbligatori se da un lato mirano alla tutela della salute del singolo individuo, dall'altro, invece, tendono all'interesse della collettività verso la salute pubblica.

Con l'obbligo vaccinale anche per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, pertanto, ci troviamo di fronte ad una scelta "impositiva" del legislatore, attuata in luogo della "raccomandazione" a vaccinarsi, finora messa in atto (così come delineato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 5/18).

Obbligo, imposto, al fine di contemperare diritti costituzionali contrapposti, ovvero quello individuale che notoriamente incontra il limite dell'altrui diritto alla salute.

Al riguardo, infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 307 del 22.06.1990, ha precisato che una legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, inerente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione.

Lo stesso Giudice delle Leggi, inoltre, con sentenza n. 218 del 02.06.1994, ha stabilito che la tutela della salute implica anche il "dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri" e con sentenza 268/17 ha stabilito che gli obblighi di vaccinazioni obbligatorie possono essere considerati necessari in una società democratica.

È evidente, pertanto dalla lettura combinata dei diritti costituzionali e dalla giurisprudenza costituzionale che l'imposizione dell'obbligo vaccinale possa essere imposta ai cittadini dalla legge anche con forme cosiddette di "coazione indiretta" come quella relativa al possesso del Green Pass o quella di inibire lo svolgimento di attività lavorative e sociali in assenza di vaccinazione.

La scrivente Organizzazione Sindacale, tuttavia, ritiene che da tali scelte operate dal legislatore, senz'altro del tutto legittime e condivise, attesa la grave pandemia in atto, debba discendere, di contro, un obbligo indennitario e risarcitorio in caso di reazioni avverse non comuni o gravi, che possano avere conseguenze nefaste per la salute degli operatori costretti a vaccinarsi nell'interesse collettivo.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27 del 26.02.1998, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 210/1992, infatti, ha precisato che "non è costituzionalmente legittimo, in relazione agli articoli 2 e 32 della Costituzione, **richiedere che il singolo individuo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative che dovessero insorgere.**

Al riguardo, l'articolo 1 della legge 25.02.1992, n.210, stabilisce che "chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge, o per ordinanza, di un'autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato".

La legge in esame appare riconoscere il diritto all'indennizzo esclusivamente nell'ipotesi di danno da vaccinazione obbligatoria canonica, anche se appare ragionevole ritenere che l'indennizzo previsto dalla predetta legge 16.10.1992 n.210, possa essere riconosciuto, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, anche nel caso di vaccinazioni obbligatorie derogabili, qual è appunto quella inserita anche per il personale del comparto difesa e sicurezza o non obbligatorie, ma fortemente consigliate dallo Stato.

Gli indennizzi di cui alla legge 210/92 – espressamente richiamata dall'art. 5-quater del DL n.73/17, convertito in L. 119/17, pertanto, dovrebbero essere applicabili anche al peculiare obbligo vaccinale imposto per alcune categorie di lavoratori, tra le quali appunto rientrano gli appartenenti al comparto sicurezza, difesa e del soccorso pubblico, in base al principio generale dell'ordinamento, riconosciuto anche dalla giurisprudenza costituzionale.

E' noto, peraltro, come non sia affatto agevole dare prova del nesso causale tra vaccinazione e danno alla salute, così come è facilmente ipotizzabile che eventuali reazioni avverse sulla salute degli operatori potrebbero comportare molto facilmente anche l'inidoneità al servizio militare o di polizia incondizionato e quindi il congedo, a causa della peculiarità di status a cui gli stessi sono assoggettati.

Trattandosi, tuttavia, di un obbligo atipico e differenziato dall'obbligo vaccinale canonico, imposto fino ad oggi ad esempio per i neonati e adolescenti e di tipo inderogabile, pena l'applicazione di sanzioni amministrative e il deferimento al Giudice minorile per i provvedimenti del caso, **si ritiene necessario che il legislatore in fase di conversione del DL debba fare un esplicito richiamo all'applicazione dell'attuale normativa sugli indennizzi**, fatto salvo il risarcimento del danno ex art 2043 del Codice Civile, sempre esercitabile in presenza di responsabilità dolosa o colposa.

La scrivente Organizzazione Sindacale, pertanto, vista la necessità di salvaguardare i diritti costituzionali del personale che rappresenta, ritiene fondamentale che il provvedimento di conversione del Decreto legge in esame debba chiarire espressamente **il diritto per coloro ai quali viene imposta la vaccinazione e che dovessero subire una reazione avversa con effetti gravi o permanenti sulla salute, a percepire gli indennizzi già contemplati dalla legge 210/92, nonché il diritto al riconoscimento della causa di servizio di cui al D.P.R. 1092/1973, qualora, ovviamente, venga dimostrato il nesso di causalità diretto o indiretto .**

La scrivente OO.SS., infine, sensibilizza le SS.LL. affinché facciano emanare le disposizioni attuative interne, a cura dei Vertici delle Amministrazioni interessate, tenendo conto della particolare specificità di status e d'impiego del personale del Comparto.

In attesa di un cortese cenno di riscontro si porgono distinti saluti.

Roma 07 dicembre 2021

Il Segretario Generale
Eliseo Taverna

